



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 45 – 13 GENNAIO 2023

Riunione del giorno 09 gennaio 2023

29.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Sig.ra Patriarca Eleonora n.q. di Presidente pro-tempore della S.S. ASD ROSE VOLLEY ROMA**
- **S.S. ASD ROSE VOLLEY ROMA in persona del Presidente pro-tempore Sig.ra Patriarca Eleonora**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

Sig.ra PATRIARCA ELEONORA nella Sua qualità di Presidente pro tempore della A.S.D. ROSE VOLLEY ROMA relativamente al tesseramento di tre atleti così come riportato nell'atto di deferimento: per aver tesserato per la A.S.D. ROSE VOLLEY ROMA, relativamente alla stagione sportiva 2022/2023, l'atleta omissis in assenza di un valido certificato medico di idoneità, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV; art. 19 e 21, Il comma, RAT FIPAV, artt. 1 e 74 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché delle Norme Tesseramento Atleti FIPAV ove è stabilito che "è necessario inserire nell'anagrafica dell'atleta - sia in sede di rinnovo che di primo tesseramento - la data in cui è stato rilasciato il certificato medico di idoneità agonistica/non agonistica. Il possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico è vincolante sia ai fini del primo tesseramento che del rinnovo. (...) Il Presidente della società è responsabile dell'effettiva ottemperanza all'obbligo della visita medica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)";



A.S.D. ROSE VOLLEY ROMA in persona del Presidente pro tempore Sig.ra Patriarca Eleonora, in virtù di quanto stabilito dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV, per aver il proprio Presidente tesserato, relativamente alla stagione sportiva 2022/2023, l'atleta omissis in assenza di un valido certificato medico di idoneità, con violazione delle seguenti disposizioni: artt. 9 e 16 Statuto FIPAV; art. 2, co. 2, RAT FIPAV, artt. 1 e 74 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché delle Norme Tesseramento Atleti, ove è stabilito che "è necessario inserire nell'anagrafica dell'atleta - sia in sede di rinnovo che di primo tesseramento - la data in cui è stato rilasciato il certificato medico di idoneità agonistica/non agonistica. Il possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico è vincolante sia ai fini del primo tesseramento che del rinnovo. (...) Il Presidente della società è responsabile dell'effettiva ottemperanza all'obbligo della visita medica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)".

oooooooooooooooo

Ricevuti gli atti di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere e convocava gli incolpati per l'udienza del 9 Gennaio 2023, da tenersi in modalità videoconferenza.

All'udienza compariva per la Procura l'Avv. Giuseppe Militerni

Compariva altresì per gli incolpati l'Avv. Gregorio Stanizzi.

Su assenso delle parti stante la connessione soggettiva degli incolpati per i tre procedimenti, gli stessi venivano riuniti.

La difesa degli incolpati comunicava al collegio di aver raggiunto con la procura un accordo per la definizione del procedimento ex art. 33 Regolamento Giurisdizionale. Il sostituto procuratore confermava l'accordo al quale prestava il consenso per la sanzione proposta di mesi tre di sospensione per la Presidente Patriarca e per la multa di € 400,00 a carico della società.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con un provvedimento del 19/10/2022 e due del 27/09/2022, l'Ufficio Tesseramento FIPAV disponeva la revoca dell'omologa del tesseramento di tre distinti atleti della società incolpata poiché effettuato in mancanza di valido certificato medico sportivo per



la stagione sportiva 2022/23, trasmettendo gli atti all'Ufficio della Procura Federale per quanto di competenza.

La Procura, esperita l'attività istruttoria con l'acquisizione della documentazione relativa al tesseramento de quo nonché del verbale di audizione della sig.ra Patriarca Eleonora, resa in data 29/11/2022, avendo ritenuto sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli odierni incolpati, deferiva gli stessi dinanzi il Tribunale che fissava la data del 9 Gennaio 2023 per la discussione.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento sono documentalmente provate e la condotta contestata alla società ASD Rose Volley Roma ed alla sua Presidente è stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento legittimando l'applicazione di idonea sanzione.

Risulta infatti provato che il sodalizio, a mezzo del suo legale rappresentante, ha provveduto ad effettuare il tesseramento annuale dei tre atleti, senza la prescritta certificazione medica.

La mancata acquisizione del certificato medico da parte del sodalizio incolpato, prima del tesseramento, comporta, in ogni caso, la violazione delle norme contestate.

Infatti, il tesseramento dell'atleta, seppur in ipotesi riconducibile ad un mero errore, non può esimere il sodalizio medesimo dai suoi obblighi di preliminarare verifica e controllo e di acquisizione di idonea documentazione sanitaria al momento del tesseramento.

L'omessa acquisizione della suddetta documentazione, infatti, integra gravi profili di responsabilità a carico del sodalizio e del suo Presidente, il quale, sulla base della normativa federale, aveva il preciso obbligo ed onere di non tesserare l'atleta in mancanza di idonea certificazione.

A mente dell'art. 21, comma 2, del RAT Fipav: *“il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”*.



Il legale rappresentante dell'associato, quindi, è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta ed è, nel contempo, garante nei confronti degli organi federali di tale acquisizione, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

Ciò premesso, il Tribunale Federale, preso atto della richiesta di patteggiamento e della relativa sanzione così come contenuta nella proposta di applicazione di sanzione condivisa ed accettata dalla Procura Federale, esaminati gli atti e la documentazione acquisita, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata ritiene di dover dichiarare l'efficacia dell'accordo con l'applicazione della sanzione concordata come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, visto l'art 33 Regolamento Giurisdizionale, delibera di sanzionare la tesserata Patriarca Eleonora con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre e la società ASD Rose Volley Roma con la multa di € 400,00.

Roma, 11 Gennaio 2023.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 13 gennaio 2023